



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

C.F e Partita IVA 00519170245

Tel.0444/1464281 - Fax. 0444/687262 - E.mail: utc@comune.altissimo.vi.it

Prot. N. 1469

Lì, 16.03.2017

**OGGETTO: Rilascio AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – (A.U.A.) Nr° 01/2017 -
(D.P.R. 13/03/2013 n. 59)**

- **ditta MARMİ BOCCHESI sas di Bocchese Corrado & C – cod.fisc. e partita Iva 01979330246,**
- **Sede Impianto/Stabilimento – Via Garavoglia, 25, Molino di Altissimo (Vi) -**
- **Pratica telematica S.u.a.p. n° 01979330246-07072016-1047 - www.impresainungiorno.gov.it.**

*Spett.le ditta Marmi Bocchese sas
Leg. Rapp. Sig. Bocchese Corrado
Via Garavoglia, 25
36070 Altissimo (Vi)*

**PROVINCIA di VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINI E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**

**A.R.P.A.V.
DIPARTIMENTO PROVINCIALE di VICENZA**

**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - S.U.A.P.
Il Responsabile Area Tecnica**

Vista la richiesta telematica S.u.a.p. n. **01979330246-07072016-1047** – www.impresainungiorno.gov.it, pervenuta in S.u.a.p. il 15.07.2016, ed acquisita al protocollo con n. 4028 del 21.07.2016, per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13/03/2013, n. 59, presentata dal Sig. Bocchese Corrado nato ad Arzignano (VI) il 25.01.1965, cod. fisc. BCC CRD 65A25 A459N, in qualità di legale rappresentante della ditta Marmi Bocchese sas, sede stabilimento ed impianto produttivo in Via Garavoglia, n. 25, di Altissimo (Vi);

Preso atto che in data 25.07.2016, è stata trasmessa al Settore Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza, la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al S.u.a.p. e presentata dall'impresa in oggetto in forma telematica;

Dato atto che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.L.vo 3/4/2006 n.152.

Visto il Provvedimento provinciale n. 38/2017 del 20.01.2017, pervenuto il 24.01.2017, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuto tramite sportello unico;

Rilevato che la ditta ha prodotto il Piano Gestione Solventi Previsionale Annuo;

Vista la Legge 07/08/1990, n.241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.P.R. 7/9/2010, n.160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25/6/2008, n.112, convertito, con modificazioni della Legge 6/8/2008, n.133;

Visto il D.P.R. 13/03/2013, n.59, recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art.19 e l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 (T.U.EE.LL.) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli atti d'ufficio;

RILASCIA

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) Nr° 01/2017, alla ditta **MARMI BOCHESE sas di Bocchese Corrado & C**, codice fiscale e partita Iva 01979330246, legalmente rappresentata dal Sig. Bocchese Corrado, nato ad Arzignano (VI), il 25.01.1965, cod. fisc. BCC CRD 65A25 A459N, sede stabilimento ed impianto produttivo in Via Garavoglia, n. 25, a Molino di Altissimo (Vi), per le seguenti tipologie:

- **AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ART. 269, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 N. 152.**

INFORMA

Che l'Impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Decreto Provinciale e negli Allegati agli atti d'Ufficio.

AVVERTE

- **Che il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ha validità di 15 anni a partire dal rilascio del presente provvedimento.**
- **Il gestore è tenuto a comunicare preventivamente eventuali modifiche dell'attività/impianti ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ed in particolare il legale rappresentante è tenuto a dare comunicazione preventiva nel caso di una eventuale variazione della ragione sociale, aggiornando la documentazione agli atti con i nuovi dati.**
- **Il gestore è tenuto a comunicare preventivamente ogni qualvolta vengono introdotte nuove tecnologie o variazioni dell'organizzazione strutturale, rispetto a quanto dichiarato, perché potrebbe far variare il livello di inquinamento sonoro prodotto. Se dovessero subentrare variazioni significative rispetto a quanto già dichiarato, sarà obbligatorio procedere ad una nuova valutazione dell'impatto acustico.**

TRASMETTE

Copia della presente autorizzazione all'Amministrazione Provinciale di Vicenza e all'ARPAV territoriale.

INFORMA CHE

- L'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dal D.L.gs. n. 152/2006 e dalla normativa settoriale vigente.
- Nei succitati ed allegati provvedimenti cui si rinvia sono riportati, ex art. 3 co. 5 del D.P.R. n. 59/2013, tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli atti che la stessa A.U.A. sostituisce e sono definite le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenuto conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività.
- Ai fini del rinnovo della presente autorizzazione A.U.A., il titolare della stessa dovrà attenersi a quanto dispone l'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
- L'Autorità competente, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
- Qualora il gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto dovrà osservare quanto dispone l'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.

Contro detto provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni decorrenti dal ricevimento della presente.

In ottemperanza alle disposizioni di cui il D.L.vo 30/06/2003, n. 196, si comunica che tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale di Altissimo entrati in possesso, sono raccolti e trattati ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti del presente provvedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile Area Tecnica

Cisco arch. Alberto

(Firmata digitalmente)



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: **38/2017** del **20/01/2017**

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: MARM BOCCHESI S.A.S. DI BOCCHESI CORRADO & C.

Sede legale: Via Garavoglia, n. 25 Loc. Molino – Altissimo (VI)

Sede operativa: Via Garavoglia, n. 25 Loc. Molino – Altissimo (VI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 50285 del 25/07/2016 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Vista la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/2015 del 14/04/2015 prot. n. 2356 rilasciata dal SUAP del Comune di Altissimo che comprende i seguenti titoli abilitativi:

Titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'A.U.A. vigente
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Dato atto che con la suddetta domanda, l'impresa chiede la modifica del seguente titolo abilitativo:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerata la nota prot. n. 61148 del 13/09/2016 con la quale la Provincia ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa e al Comune;

Considerato che il SUAP ha trasmesso le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 171 del 02/01/2017), il parere favorevole del Comune per gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera e per gli aspetti relativi al rumore, lo stesso comunica che "non necessita di modifica della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, già ricompreso nell'A.U.A. rilasciata, in quanto non si apportano variazioni di genere" (prot. n. 65071 del 29/09/2016);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14/05/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012, integrato con successivo Decreto n. 158 del 24/11/2015;

ADOTTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

INFORMA

L'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- "Allegato Emissioni in atmosfera"

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
3. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Contrà San Marco, 26 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come “*Allegato Emissioni in atmosfera*” e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa Marmi Bocchese Sas di Bocchese Corrado & C. nello stabilimento sito in Via Garavoglia 25, nel comune di Altissimo.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- Lo stabilimento in esame risulta già autorizzato il provvedimento AUA n. 1/2015.
- La ditta effettua attività di segagione marmi per produzione di lastre, con fasi di resinatura (il consumo di prodotti è quantificato in 15 kg/g, con emissioni convogliate ai camini nn.1/2/3).
- La modifica riguarda l'installazione di una fase di “protezione perimetrale blocchi”, con attività di rivestimento con prodotti a base solvente.

ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- Il Comune di Altissimo con nota n.5124 del 28/09/2016 ha espresso parere favorevole.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10;

PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni da parte del gestore:

Consumo massimo annuo: 11.000 kg/anno

Emissioni totali: 2 tonnellate/anno

Emissioni diffuse: 25% input

1. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti
1	6	4.800	COT	100 come Carbonio
2	6	2.300	COT	100 come Carbonio
3	6	1.200	COT	100 come Carbonio

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

2. Deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV, la data di messa in esercizio dei nuovi impianti (**comunicazione di avvio impianto**). Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
3. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
4. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
5. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
6. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
7. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
8. L'impresa dovrà provvedere alla redazione del **piano di gestione solventi**, secondo le modalità previste dalla parte V dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs.152/06, con frequenza annuale, trasmettendone copia alla provincia entro il mese di marzo.
9. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.

- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. __ Relativo all'impianto di _____

Campione 1 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 2 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 3 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. stima dell'errore standard nell'analisi;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati


- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

TRONCHETTO FILETTATO


DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm